N. 5624/09 R.G. Mod. Unico

N. 842/10 R.G. G.I.P.

Sentenza N. 1034/14

In data 04/07/2014



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Dr. Cesare Bonamartini	Sentenza depositata il:
Ha pronunciato la seguente SENTENZA Ex art. 442 cpp	IL CANGELLIERE ROBBINO Savastano AVVISO EX ART. 548/2 CO. C.P.P.
Nella causa penale contro: M/ A nato a il residente in l con domicilio ivi dichiarato. Difeso di fiducia dall'Avv. Fausto Pelizzari del foro di Brescia.	A) P.M. il
B M P , nato a elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore. Difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Bana del foro di Milano. M D , nata ad il residente in	e in notifica alle altre parti il
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Enrico Nembrini sito in Ponte San Pietro (BG) Via Vittorio Emanuele 44. Difeso di fiducia dall'Avv.Enrico Nembrini del foro di Bergamo. LIBERI-CONTUMACI	AVVISO EX ART. 548/3 CO. C.P.P.
IMPUTATI	Al Procuratore Generale il
Del reato p. e p. dall'art. 589 cp perchè: M A in qualità di vicepresidente dal 1982 al 1987 e dal 1989 al 1990, nonché di presidente dal 1988 al 1989, della società "Fratelli M & C. Spa", in seguito "M Spa", con stabilimento in Palazzolo sull'Oglio (BS), esercente attività di fonderia di ghisa e metalli; B M P in qualità di consigliere dal 1978, consigliere delegato dal 1981 e vicepresidente dal 1988 al 1990 della medesima società Fratelli M & C. Spa; M D in qualità di consigliere dal 1980 e di vicepresidente dal 1987 al 1988 della società di cui sopra; cagionavano per colpa la morte di Cl V avvenuta il 30.01.2011	ed estratto all'imputato contumace il SENTENZA IRREVOCABILE IL:
	PER L'ESECUZIONE
	Estratto al P.M. – P.S. il:



In particolare C V , nel corso dell'attività lavorativa condotta per circa vent'anni (dal 1974 al 1994) alle dipendente della società Fratelli Ma spa di Palazzolo S/O in qualità di addetto ai forni di fusione della ghisa nel reparto fonderia, stante le omissioni tecnico organizzative di seguito descritte, veniva esposto in modo continuativo, sia direttamente che indirettamente, a polveri, fumi, gas e vapori contenenti, tra altri inquinanti, silice cristallina, fibre di amianto, metalli cancerogeni, Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e formaldeide - tutti agenti cancerogeni certi per l'uomo, con organo bersaglio il polmone (IARC gruppo 1) - contraendo a seguito di ciò un adenocarcinoma al lobo polmonare superiore dx (diagnosi del gennaio 2005) che ne provocava la morte.

Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione delle norme per l'igiene e la sicurezza sul lavoro, in particolare, in relazione al reparto fonderia dello stabilimento di Palatolo sull'Oglio della società Fratelli M & C. Spa

nella violazione degli artt. 20 e 21 del dpr 303/56 in quanto non dotavano il reparto di impianti di aspirazione idonei e sufficienti, prossimi al punto di emissione degli inquinanti, per impedire o ridurre per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri, fumi, gas e vapori contenenti diversi agenti cancerogeni, come sopra descritti, prodotti nel corso delle varie fasi del ciclo, produttivo.

Non venivano altresì adottate le misure tecniche ed organizzative necessarie ad evitare che i vapori ed i fumi prodotti nel corso delle operazioni di spillaggio del metallo fuso venissero sospinti e diffusi dalle correnti d'aria naturale per l'intero reparto fonderia, nonché verso gli altri reparti produttivi; inoltre, nel reparto formatura manuale delle staffe di grandi dimensioni, la rimozione dei residui di terra da fonderia dai pezzi veniva inidoneamente eseguita mediante un getto d'aria compressa, che provocava il sollevamento e la dispersione in aria delle relative polveri, nonché di quelle già depositate a terra (tutte contenenti silice cristallina);

nella violazione dell'art. 19 DPR 303/56 in quanto nell'unico reparto di fonderia non venivano realizzate separazioni fisiche tra lavorazioni che esponevano a rischi diversi, causando così l'indebita esposizione dei lavoratori ad inquinanti aeriformi derivanti dalle altre lavorazioni svolte in tale reparto, quale, ad esempio, la sabbiatura manuale dei getti in ghisa;

nella violazione dell'art 4 co. 1 lett. c), d), DPR 303/56 e dell'art. 387 DPR 547/55 in quanto non dotavano i lavoratori esposti alle polveri, ai fumi, ai gas ed ai vapori contenenti inquinanti dannosi per la salute, come già descritti, di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (maschere respiratorie) atti a proteggerli dall'inalazione di detti agenti cancerogeni; inoltre, quando delle maschere, pur inadeguate, erano fornite, non veniva comunque preteso dai lavoratori il loro uso costante;

nella violazione dell'art. 4 co 1 lett. b DPR 303/56 in quanto non rendevano edotti i lavoratori del rischio cancerogeno specifico a cui risultavano esposti, conseguente all'inalatone dei descritti inquinanti aerodispersi e non portavano a loro conoscenza i modi di prevenire i relativi danni, fornendo loro, ad esempio, istruzioni chiare e precise sull'obbligo e sulle modalità d'uso dei DPI (maschere respiratorie) e sulle modalità operative corrette per limitare al minimo tale esposizione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per l'igiene e la sicurezza sul lavoro. In Palazzolo S/O (BS) dal 1974 al 1994 la condotta omissiva, in Palazzolo sull'Oglio (BS) il 30.01.2011 il decesso.

PARTE OFFESA:

Prossimi congiunti di C V

B Me , residente in Palazzolo S/O Via X Giornate 17 (moglie);

Cl L1, residente in Palazzolo S/O Via X Giornate 17 (figlio).

CONCLUSIONI

Il P.M. riconosciuta la penale responsabilità degli imputati, chiede la condanna di tutti e tre gli imputati alla pena finale di anni due di reclusione ciascuno.

Il difensore di B M P chiede assoluzione per tutti i reati contestati.

Il difensore di M A chiede assoluzione perchè il fatto non sussiste.

Il difensore di M D chiede assoluzione ex art. 530 comma I cpp in principalità, in subordine ex

art. 530 comma II cpp ed in estremo subordine il minimo della pena e i benefici di legge.

1





TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico ministero si giungeva all'udienza preliminare ove gli imputati, a mezzo dei difensori muniti di procura speciale, chiedevano che il giudizio fosse definito allo stato degli atti.

Il Giudice ammetteva il rito richiesto ed invitava le parti alla discussione.

Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di prosciogliere gli imputati dal reato loro ascritto perchè il fatto non sussiste, non ricorrendo prova adeguata del rapporto di causalità.

Nessuna incertezza ricorre in punto di fatto, essendo incontestate le condizioni di lavoro presso il reparto fonderia della "Fratelli Mi spa" ove C V ha prestato la propria attività dal 1974 al 1994 quale addetto ai forni di fusione con esposizione a vari agenti potenzialmente cancerogeni, tra i quali la silice libera cristallina, nonché l'intervenuto decesso del Cl a causa di adenocarcinoma al lobo polmonare supériore destro.

Al riguardo, il Servizio di Medicina del Lavoro dell'Ospedale Civile di Brescia ove il C veniva sottoposto a visita dopo la scoperta della patologia neoplasica, concludeva che il tumore polmonare che aveva colpito l'odierna persona offesa poteva essere messo in rapporto con il lavoro in fonderia da lui svolto presso la Fratelli M: spa.

Anche l'ASL di Brescia faceva proprio questo giudizio di nesso causale fra il lavoro svolto e la malattia neoplastica insorta, vista la presenza nelle terre di fonderia, seppure in basse percentuali, di silice libera cristallina, sostanza ritenuta cancerogena dallo IARC nel 1997.

Dall'elaborato redatto dal consulente tecnico del P.M. emerge che l'esame autoptico evidenziava metastasi della pleura oltre che noduli di diversa natura apprezzabili alla palpazione del parenchima polmonare.

Segnalava che, "come documentato anche istologicamente, alcuni di questi noduli erano di origine silicotica. Di questi si dirà appresso in quanto essi non costituiscono elemento diagnostico per quanto riguarda la causa della morte del Sig.



C ma risultano di grande importanza per quanto concerne l'eventuale rapporto causale".

Ad avviso del consulente il reperimento dei noduli silicotici rappresentava la prova di una esposizione alla silice cristallina, sostanza che determina la formazione di noduli che sono assai caratteristici e cui consegue la silicosi polmonare che, oltre che essere mortale di per sé per le gravi alterazioni che produce sul parenchima polmonare (fibrosi polmonare e conseguente pneumopatia restrittiva), è da tempo correlata alla insorgenza di tumori, come riconosciuto anche dallo IARC (International Agency for Reserch on Cancer).

L'elaborato redatto dal consulente della difesa Bi Ma evidenziava, invece, come lo IARC nelle sue conclusioni (overall evaluation) circa la natura cancerogena della silice libera cristallina avesse affermato che "la cancerogenicità (della silice) nell'uomo non è emersa dagli studi condotti nella globalità di tutte le circostanze industriali" ove tale sostanza è presente, dipendendo, invece, la carcinogenicità "da caratteristiche inerenti la silice cristallina e da fattori esterni che possono modificare la sua attività biologica o la distribuzione delle sue forme polimorfe".

Sottolineava il consulente che "mentre gli studi sulla relazione fra cancro del polmone ed esposizione a silice hanno fornito risultati in gran parte positivi per un'associazione nelle cave di granito, nell'industria ceramica, nella fabbricazione di mattoni refrattari, non così è stato in molte altre situazioni di lavoro industriali", aggiungendo che "lo IARC prende in considerazione a questo proposito per una valutazione anche i tre grandi studi di coorte sulla mortalità nelle fonderie fino ad allora pubblicati: uno studio danese trova una modesta maggiore incidenza di neoplasie polmonari fra i lavoratori di fonderia che risultava però statisticamente significativa solo fra quelli che avevano lavorato per oltre 30 anni in fonderia e di questi fra quelli che non erano affetti da silicosi; un importante studio americano non trova una maggiore incidenza di neoplasie polmonari nei soggetti già impiegati in fonderia; il terzo studio condotto in Cina è stato giudicato di avere dei bias di confondimento importanti anche se dimostrava una positiva associazione fra esposizione a silice e cancro dello stomaco e del polmone".

Evidenziava il consulente che secondo altri autori vi era "addirittura una incidenza dimezzata di neoplasia polmonare fra i lavoratori di fonderia e metallurgia", concludendo che "la letteratura scientifica non depone in modo inequivocabile su un'associazione fra esposizione a silice libera e rischio di cancro del polmone in fonderia di metalli".

Sotto altro profilo nell'elaborato si sottolineava che una neoplasia polmonare poteva essere attribuita alla silice inalata solo quando questa avesse determinato l'insorgenza di una concomitante silicosi polmonare, aggiungendo che "questa posizione scientifica appare logica e del tutto accettabile visto che non è sufficiente la mera presenza dell'agente cancerogeno al posto di lavoro, ma è necessario che questo sia in concentrazione tale da provocare la patologia specifica: infatti, considerato che la silice libera cristallina, componente ubiquitario della crosta terrestre, è costituente delle polveri presenti in tutte le aree urbane e rurali, si deve concludere per assurdo





che tutti i tumori polmonari diagnosticati in Italia debbano essere attribuiti all'inalazione di silice presente in queste polveri".

Evidenziava il consulente di parte che nessuna indagine radiologica del torace, eseguita sia mentre il Clera era al lavoro sia nel corso del lungo iter della propria malattia tumorale, aveva mai avanzato neppure il sospetto di una silicosi polmonare.

Neppure lo studio istologico condotto sul lobo polmonare asportato nell'Ospedale di Cl nel gennaio 2005 aveva potuto dimostrare la presenza di una silicosi.

Il riscontro all'esame autoptico di "alcuni noduli silicotici" nel polmone non poteva permettere di suffragare una diagnosi di silicosi polmonare, patologia che non era infatti nemmeno sospettata mentre il Chiari era in vita come dimostrato dalla negatività di riscontro di questa pneumoconiosi nel corso dei lunghi anni nei quali il torace era stato sottoposto ad indagine radiologica ed anche dal supporto dei risultati dell'esame istologico condotto sul lobo polmonare asportato chirurgicamente.

Risulta, infine, pacifico che il C è stato fumatore, sia pure in maniera non esasperata (cinque sigarette/die), per 23 anni sino al 1974, avendo in seguito smesso di fumare.

Tanto sinteticamente premesso in punto di emergenze istruttorie, si osserva che principio ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione quello per il quale sussiste il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso - nella specie legato all'inalazione di polveri di amianto - anche quando non si possa stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, in quanto, a tal fine, è sufficiente che la condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza, considerato che anche quest'ultimo incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata della vita" (ex multis, Sez. 4, n. 24997 del 22/03/2012 dep. 21/06/2012, Pittarello e altro, Rv. 253303).

E, tuttavia, la dichiarazione di responsabilità non può sottrarsi alla necessità di dare corso alla verifica della sussistenza del nesso causale nel caso specifico, Utilizzando le regole definite dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota sentenza Franzese secondo cui "nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un Siudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva", di talchè "l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia Condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella Produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio" (Cass. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222138 e 222139).



Occorre osservare, peraltro, che anche in presenza di condotta commissiva (come nel caso in esame in cui le condizioni di lavoro nel reparto fonderia della "Fratello M spa", effetto dell'opera prestata dagli odierni imputati nelle posizioni di amministrazione apicale ricoperte, comportavano esposizione dei dipendenti a sostanze potenzialmente cancerogene) è necessario ricorrere al giudizio controfattuale, con il medesimo rigore imposto dalla sentenza Franzese sopra citata, per accertare il nesso di condizionamento.

Facendo l'esempio del medico che adotta una terapia diversa da quella accolta dai protocolli è, infatti, necessario verificare, nel caso concreto, se non vi è certezza che la sola terapia errata adottata ha determinato l'evento (per così dire terapia neutra) ovvero se l'effettiva adozione della terapia consigliata lo avrebbe evitato.

Con specifico riferimento al settore che qui occupa, ciò impone di non fermarsi all'accertamento della cd. causalità generale, ovvero della astratta relazione causale tra il fattore assunto a primo termine ed il tipo di evento che interessa, risultando necessario ancora accertare la cd. causalità singolare.

La metodologia di indagine così viene descritta dalla Suprema Corte: "l'affermazione del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l'evento-morte (dovuta a mesotelioma pleurico) di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), all'amianto, sostanza oggettivamente nociva, è condizionata all'accertamento:

- a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico;
- b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico;
- c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali;
- d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività dannosa e l'iniziazione della stessa, se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico" (così Cass. Sez. IV, n. 43786 del 17/09/2010 dep. 13/12/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943).

Tanto premesso, osserva lo scrivente che nel caso in esame tanto il consulente medico-legale del P.M. quanto quello della difesa (sia pure dopo avere contestato la certa esistenza della relativa regola scientifica) hanno evidenziato che l'esistenza di un nesso di causalità tra esposizione a silice libera cristallina e patologia neoplasica passa attraverso lo sviluppo intermedio di silicosi polmonare.

Dal semplice esame della consulenza della Pubblica Accusa emerge l'assenza di tale patologia, di talchè viene a mancare uno degli elementi del processo causale ipotizzato.





Non emerge, infatti, che il C abbia sofferto di silicosi polmonare e lo stesso consulente del P.M., lungi dal riconoscere rilevanza causale ai noduli silicotici apprezzati in sede di esame autoptico, si limita a sottolinearne la significatività rispetto all'esposizione a silice.

Ed allora occorre considerare che in tema di omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad agenti di rischio la Suprema Corte ha affermato che è "necessario accertare che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore sia insorta, si sia aggravata o si sia manifestata in un più breve periodo di latenza per effetto dell'esposizione a rischio, così come verificata", non essendo invece sufficiente per ritenere sussistente il nesso di causalità affermare che l'esposizione a rischio (polveri di amianto nel caso esaminato dal collegio ndr) viene indicata da leggi scientifiche universali e probabilistiche come causa dell'asbestosi, del tumore polmonare, del mesotelioma pleurico e delle placche pleuriche (così Cass. Sez. IV, n. 30206 del 28/03/2013 - dep. 12/07/2013, P.C. in proc. Ciriminna, Rv. 256374).

Nel caso in esame, pur dovendosi assumere provata esposizione a rischio da parte della persona offesa, manca la prova che la patologia sviluppata dalla stessa sia dipesa dalla silice cristallina.

Poiché l'adenocarcinoma che ha cagionato la morte del C è l'istotipo più comune di cancro polmonare e non è stato riscontrato lo sviluppo di silicosi polmonare, il mero dato dell'esposizione a fattore di rischio risulta inadeguato per delineare un certo rapporto di causalità con l'evento.

Consegue, pertanto, la pronuncia di cui al dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 442 e 530 II comma c.p.p.

assolve M A , B M P e M D dall'imputazione loro ascritta perchè il fatto non sussiste.

Riserva giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza

Brescia, 4 luglio 2014

Il Prozionario Giudiziario

Dott Valentina Kozzil

IL GIUDICE
Cesare Bonamartini
Lefen Le ueuwst

7